



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2012 (13.06)
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

**2011/0287 (NLE)
2011/0280 (COD)
2011/0281 (COD)
2011/0285 (COD)
2011/0286 (COD)
2011/0282 (COD)
2011/0288 (COD)**

8949/12

**AGRI 244
AGRIORG 90
AGRIFIN 72
AGRISTR 50
CODEC 1036**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 15396/11 + REV 1 + REV 2 (NL) + REV 3, 15397/11 + REV 1 + REV 2,
15399/11, 15398/11, 15425/11 + REV 1, 15426/11 + REV 1

n. doc. prec.: 18176/11, 18178/11, 18205/11, 18207/11, 18208/11, 18358/11

Oggetto: Riforma della PAC: relazione della presidenza sull'andamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. La presidenza presenta la sua relazione sui progressi compiuti nella prima metà del 2012 sulle proposte di riforma della PAC¹. La relazione è stata predisposta sotto la responsabilità della presidenza e sulla base delle posizioni espresse nell'ambito del Consiglio e dei suoi organi preparatori. Essa si basa sul principio secondo cui non vi è nessun accordo senza un accordo su tutto.

¹ Il pacchetto di riforme, presentato dalla Commissione il 12 ottobre 2012, comprende proposte di regolamenti sui pagamenti diretti (15396/11), sull'OCM unica (15397/11), sullo sviluppo rurale (15425/11), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC "regolamento orizzontale" (15426/11), sull'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE (15400/11), sul regime transitorio dei pagamenti diretti (15398/11) e sul "pacchetto di adeguamento per i prodotti vitivinicoli" (15399/11).

2. La Commissione ha contribuito in maniera costruttiva alle discussioni nei Gruppi del Consiglio, nel Comitato speciale Agricoltura e nel Consiglio "Agricoltura e pesca" fornendo ampie spiegazioni orali e scritte sotto forma di documenti di lavoro sulle proposte di riforma della PAC (vd. allegato), tra cui alcune proposte di adeguamento delle proposte riguardanti l'ecosostenibilità dei pagamenti diretti. La Commissione e la presidenza si sono adoperate attivamente per migliorare la definizione di "agricoltore in attività" e la definizione di pascolo permanente.
3. Nella relazione figurano le principali modifiche suggerite dalla presidenza alle proposte della Commissione e su cui la presidenza ha ottenuto un ampio sostegno da parte delle delegazioni. Le modifiche suggerite dalla presidenza tendono a risolvere varie questioni sostanziali sollevate dalle delegazioni, in particolare al fine di garantire che la futura legislazione sulla PAC sia di facile realizzazione pratica e possa essere attuata in maniera efficiente in termini di costi. Il Consiglio ha precisato la sua determinazione affinché la riforma si traduca in una semplificazione reale. Le modifiche suggerite dalla presidenza rispecchiano pertanto, ove opportuno, i suggerimenti concreti in materia di semplificazione presentati dalle delegazioni.
4. La presente relazione individua per ciascuna proposta le questioni fondamentali che restano in sospeso a giugno 2012, tra cui le questioni contenute nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP).

II. PROPOSTA RELATIVA AI PAGAMENTI DIRETTI

5. La proposta tende a istituire un nuovo regime di pagamenti diretti della PAC per sostituire il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio².

² GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

6. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha discusso la proposta il 26 aprile 2012, il 14 maggio 2012 e, nel contesto della semplificazione della PAC, il 19 marzo 2012. Alla luce di tali dibattiti e sulla base delle discussioni tenutesi nel Comitato speciale Agricoltura e dei vasti lavori tecnici svolti a livello di Gruppo, la presidenza ha predisposto il testo riveduto della presidenza (di cui al doc. 10890/12), su cui ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni riguardo alle modifiche suggerite e discusse finora.
7. Le questioni fondamentali sollevate sulla proposta sono la convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri, migliore finalizzazione ed ecosostenibilità dei pagamenti diretti, semplificazione dei pagamenti diretti per i piccoli agricoltori, istituzione di un nuovo regime dei pagamenti di base, raggiungimento di un livello uniforme dei pagamenti diretti negli Stati membri e possibilità di trasferire i finanziamenti tra pilastri.
8. In relazione alla definizione di pascolo permanente/superficie ammissibile, le delegazioni ritengono un passo nella giusta direzione il fatto di riconoscere le pratiche locali consolidate in materia di pascolo dove l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti e di prevedere una certa flessibilità tramite un coefficiente di riduzione sul calcolo della dimensione della superficie ammissibile.
9. La questione della **convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri** è inclusa nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP). La presidenza ha preso atto dell'ampio sostegno dato al principio di una certa convergenza. Tuttavia i pareri delle delegazioni differiscono quanto al modello di convergenza. Alcune delegazioni sostengono il modello proposto, altre ritengono che questo modello sia troppo limitato e altre ancora sono del parere che tale modello vada troppo in là suggerendo massimali sulle perdite, finanziamenti lineari, ecc. Varie delegazioni reputano che tale questione debba essere esaminata insieme alla futura assegnazione di fondi per lo sviluppo rurale, mentre altre sono del parere opposto.

10. La Commissione propone una serie di misure per **finalizzare meglio i pagamenti diretti**: regimi speciali per i **giovani agricoltori, i piccoli agricoltori e gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali**, limitazione dei pagamenti diretti agli "**agricoltori in attività**", **livellamento** dei pagamenti diretti per le grandi aziende agricole e concessione del **sostegno accoppiato facoltativo** a determinate condizioni.
11. Mentre il regime speciale per i **giovani agricoltori** incontra ampi consensi, la maggioranza delle delegazioni desidera un regime facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di decidere se mantenere operativo il regime e le modalità per modellarlo secondo le proprie esigenze, mentre altre delegazioni potrebbero sostenere il regime obbligatorio proposto. Esiste un ampio consenso sulle modifiche suggerite dalla presidenza che consentono di istituire a livello nazionale ulteriori criteri ispirati a quelli del secondo pilastro, che prevedono maggiore flessibilità rispetto al calcolo del pagamento, maggiori possibilità di rivedere la percentuale del massimale nazionale destinata ai giovani agricoltori, mentre si valuta ancora come applicare nel modo più semplice le disposizioni finanziarie del regime. Quanto alla massima superficie ammissibile, molte delegazioni sostengono l'aumento suggerito, mentre altre esprimono ancora preoccupazioni sull'approccio parzialmente differenziato.
12. Le delegazioni sostengono il regime facoltativo proposto per il sostegno agli **agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali**. Nonostante ciò, un certo numero di delegazioni nutre dubbi sulla coerenza con l'attuale regime per le zone svantaggiate del secondo pilastro o preferirebbe utilizzare i fondi disponibili a titolo del regime del secondo pilastro, senza cofinanziamento nazionale.
13. Quanto alla definizione di "**agricoltore in attività**", esiste un ampio sostegno per incentrare l'ammissibilità più sulla terra che sul richiedente. Per poter beneficiare dei pagamenti diretti, i richiedenti dovrebbero svolgere l'attività minima sulle superfici che sono naturalmente mantenute in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione. Esiste anche un ampio sostegno sul fatto di concedere agli Stati membri di andare oltre al fine di escludere quei richiedenti che, dal punto di vista economico, sono impegnati nell'attività agricola solo marginalmente, sulla base di un elenco negativo parzialmente deciso a livello di UE od utilizzare criteri oggettivi propri e non discriminatori. Nonostante ciò, alcune delegazioni preferiscono che siano stabiliti dei criteri UE obbligatori.

14. Il principio del **livellamento** dei pagamenti diretti per le grandi aziende agricole è incluso nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP). Alcune delegazioni si oppongono al principio del livellamento.
15. Fatte salve le loro posizioni sul principio del livellamento, molte delegazioni ritengono necessario un approccio più semplice, mentre varie delegazioni suggeriscono di prendere in considerazione sin dall'inizio i costi della manodopera. Quanto alla causola di elusione, alcune delegazioni nutrono ancora dubbi sulle eventuali modalità di applicazione di detta clausola.
16. Per quanto riguarda la portata del **sostegno accoppiato facoltativo**, la presidenza ha preso atto della grande varietà di opinioni. Quanto all'elenco di settori proposto, alcune delegazioni hanno espresso sostegno; altre lo trovano troppo lungo o troppo breve. Sulle percentuali massime proposte, alcune delegazioni possono essere d'accordo, mentre altre le ritengono troppo elevate o troppo basse oppure che debba applicarsi a tutti lo stesso massimo. Considerate le opinioni divergenti espresse, la presidenza è del parere che la proposta della Commissione abbia assicurato un equilibrio.
17. Mentre il regime speciale a favore dei **giovani agricoltori** incontra ampi consensi in quanto grande semplificazione, una chiara maggioranza delle delegazioni desidera un regime facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di decidere se mantenere operativo il regime e le modalità per modellarlo secondo le proprie esigenze. Alcune delegazioni ritengono insufficiente l'assegnazione del 10% al regime. Varie delegazioni si chiedono se i piccoli agricoltori debbano essere completamente esonerati dai requisiti di condizionalità.
18. Il principio dell'**ecosostenibilità** e la proposta percentuale del 30% dei pagamenti diretti soggetti a tale principio è incluso nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP). Alcune delegazioni hanno chiesto un livello inferiore al 30%.

19. Tutte le delegazioni hanno chiesto un approccio all'ecosostenibilità, flessibile ed efficiente in termini di costi, in modo da ottenere i massimi vantaggi ambientali, preservando la redditività economica delle aziende e riducendo al minimo gli oneri amministrativi e i requisiti di controllo, e da rispondere alle differenti circostanze ambientali e agronomiche nei singoli Stati membri.
20. Molte delegazioni ritengono troppo elevato il 7% delle aree di interesse ecologico. Varie delegazioni hanno chiesto di ampliare l'ambito di applicazione dell'area di interesse ecologico per esempio tenendo conto delle caratteristiche del paesaggio dei pascoli permanenti. In generale, esiste un ampio sostegno al fatto che la maggior parte delle modifiche proposte dalla presidenza rappresenti un passo nella giusta direzione per migliorare l'approccio proposto dalla Commissione in materia di ecosostenibilità, mentre alcune modifiche proposte richiedono un'ulteriore discussione. Le delegazioni hanno inoltre accolto come passo nella giusta direzione l'ulteriore flessibilità prevista dalla Commissione in relazione all'applicazione dell'ecosostenibilità nel "documento orientativo"³.
21. Riconoscendo taluni agricoltori "ecosostenibili per definizione" un numero vastissimo di delegazioni ritiene un passo nella giusta direzione le modifiche suggerite dalla presidenza di includere gli agricoltori che detengono un vasta percentuale di pascolo; gli agricoltori che partecipano a regimi agro-climatico-ambientali di sviluppo rurale come pure gli agricoltori che partecipano a regimi di certificazione nazionali o regionali. Alcune delegazioni sostengono che questo renderebbe troppo facile l'ecosostenibilità.
22. Il concetto di ecosostenibilità deve essere ulteriormente elaborato. Quanto alle 3 pratiche obbligatorie proposte in materia di ecosostenibilità (diversificazione delle colture, mantenimento di pascoli permanenti e una percentuale minima di aree di interesse ecologico); le modifiche suggerite dalla presidenza di aumentare la flessibilità sono considerate un passo nella giusta direzione. Queste includono:
- i) quanto alla diversificazione delle colture: adeguamento dei criteri di esenzione per i piccoli agricoltori e particolari tipi di aziende agricole, inclusione della definizione di colture e adeguamento del calcolo della percentuale delle 3 colture minime,

³ Documento orientativo dei servizi della Commissione sul "Greening" (doc. 9891/12).

- ii) quanto al mantenimento dei pascoli permanenti: introduzione di flessibilità per consentire agli Stati membri di ampliare la definizione di pascoli permanenti e di decidere sulle modalità di applicazione della misura; e abbinamento dell'attuale approccio regionale/nazionale con l'approccio individuale di ecosostenibilità,
- iii) quanto all'area di interesse ecologico: ampliamento della portata delle aree da includere, introduzione della possibilità di un'attuazione regionale parziale ed esenzione delle piccole aziende agricole.

23. Quale alternativa alle pratiche proposte, alcune delegazioni preferiscono un approccio che permetta agli Stati membri di scegliere tra le pratiche ecosostenibili equivalenti alle 3 pratiche proposte in materia, mentre altre delegazioni sono favorevoli all'ecosostenibilità tramite il secondo pilastro includendo un trasferimento del 10% dal primo al secondo pilastro con intero finanziamento UE, e altre ancora ritengono che l'ecosostenibilità debba contemplare tutti i pagamenti diretti ed essere inclusa nel quadro della condizionalità.
24. La presidenza ha preso atto dell'ampio sostegno alle modifiche proposte riguardo al **regime dei pagamenti di base**, in particolare quelle che danno agli Stati membri flessibilità riguardo all'anno di riferimento e pertanto riguardo al diritto degli agricoltori di partecipare al regime e quelle volte a consentire agli Stati membri con un modello regionale di continuare con i diritti all'aiuto esistenti, escludere talune superfici e limitare il rischio di fondi inutilizzati e la flessibilità nell'uso della riserva nazionale.
25. Alcune delegazioni, preoccupate dell'impatto della fine dei diritti all'aiuto speciali sugli allevatori, chiedono un regime transitorio. Alcune delegazioni chiedono di escludere un maggior numero di superfici dal regime dei pagamenti di base. Alcune delegazioni che applicano il modello storico hanno chiesto di poter mantenere i diritti attuali. Varie delegazioni con continue preoccupazioni circa i fondi potenzialmente inutilizzati generati nel nuovo sistema dai differenti livelli di sostegno diretto ritengono che il testo della presidenza non vada abbastanza lontano.

26. La maggior parte delle delegazioni degli Stati membri che applica il **regime di pagamento unico per superficie** desidera proseguire con questo sistema dopo il 2013. In caso di spostamento verso un nuovo regime di pagamenti diretti, la maggior parte di queste delegazioni desidererebbe avere la possibilità di istituire diritti all'aiuto differenziati sulla base di pagamenti accoppiati, pagamenti di sostegno specifici, pagamenti distinti e pagamenti complementari nazionali nei pagamenti futuri.
27. Quanto all'obiettivo proposto di raggiungere **un livello (o valore) uniforme dei diritti all'aiuto nel regime dei pagamenti di base** a livello nazionale o regionale entro il 2019, un certo numero di delegazioni mette in discussione l'obiettivo generale della proposta in un sistema quasi interamente disaccoppiato e chiede flessibilità.
28. Varie delegazioni nutrono dubbi sull'impatto della riassegnazione di fondi disaccoppiati sulle singole aziende agricole e su settori e regioni e suggeriscono un meccanismo che limiti l'entità dei guadagni e delle perdite per le singole aziende agricole. Alcune delegazioni vogliono la possibilità di differenziare il valore dei diritti all'aiuto sulla base del seminativo e del pascolo permanente. La maggior parte delle delegazioni che applica un modello storico o ibrido desidera una processo di adeguamento molto più graduale e concentrato negli ultimi anni e a una data di conclusione successiva al 2019.
29. La questione della **flessibilità tra pilastri** è inclusa nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP). Questo strumento è accolto con ampio favore dalle delegazioni. Varie delegazioni desiderano che i fondi trasferiti dal primo al secondo pilastro siano senza cofinanziamento nazionale mentre alcuni Stati membri prendono in considerazione la possibilità di un trasferimento annuale. Alcuni Stati membri con pagamenti diretti bassi rifiutano la possibilità di trasferimenti dal secondo al primo pilastro.
30. La presidenza ha preso atto del sostegno generale alle modifiche proposte per rispecchiare la posizione del Consiglio sulla **messa in conformità con il trattato di Lisbona**, in particolare per quanto riguarda l'inclusione delle definizioni nell'atto di base e i criteri che saranno stabiliti mediante atti di esecuzione e quelli che dovrà stabilire la Commissione mediante atti delegati.

III. PROPOSTA SULL'OCM UNICA

31. La proposta intende stabilire regole per l'organizzazione comune dei mercati agricoli al fine di sostituire il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁴.
32. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha discusso la proposta il 23 gennaio 2012 e, nel contesto della semplificazione della PAC, il 19 marzo 2012. Alla luce di tali dibattiti e sulla base delle discussioni tenutesi nel Comitato speciale Agricoltura e dei lavori tecnici approfonditi svolti a livello di Gruppo, la presidenza ha predisposto il testo riveduto della presidenza (di cui al doc. 10889/12), su cui ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni.
33. Le questioni fondamentali sollevate sulla proposta sono l'ambito di applicazione delle future misure di gestione del mercato, le misure eccezionali di sostegno, la riserva per le crisi nel settore agricolo, il futuro del regime delle quote di zucchero e il sistema dei diritti di impianto della vite, misure per migliorare il funzionamento della catena di distribuzione dei prodotti alimentari, e la messa in conformità con il trattato di Lisbona.
34. Le delegazioni sostengono in generale la funzione della rete di sicurezza delle **misure di gestione del mercato** proposte dalla Commissione. Le delegazioni sostengono ampiamente anche le modifiche incluse nel testo della presidenza per risolvere le questioni in materia di classificazione delle carcasse, apicoltura, disposizioni sulla frutta e sul latte nelle scuole; prodotti vitivinicoli; scambi; regole in materia di aiuti di Stato; concorrenza; accordi nel settore dello zucchero; comunicazioni e relazioni; misure eccezionali e di mercato, riserva per la crisi come pure le disposizioni sui settori dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e vitivinicolo. Inoltre le delegazioni sono ampiamente favorevoli all'intenzione di inserire il pacchetto latte così come adottato nella parte principale del testo.

⁴ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

35. Varie delegazioni chiedono ulteriori adeguamenti, in particolare l'introduzione di un meccanismo per aggiornare il livello dei **prezzi di riferimento**, punto su cui altre delegazioni sostengono la proposta. Alcune delegazioni chiedono anche di mantenere **l'intervento pubblico** per il frumento duro e il sorgo e mantenere l'aiuto all'ammasso privato per il burro. Varie delegazioni desiderano modificare la definizione proposta per bovino adulto aumentando l'età. Alcune delegazioni chiedono l'eliminazione graduale delle **restituzioni all'esportazione** a prescindere dal risultato delle discussioni nell'OMC, ma altre ritengono le restituzioni all'esportazione uno strumento utile e giustificato, che dovrebbe essere usato fino a che lo consentono gli obblighi internazionali dell'UE.
36. Esiste un ampio accordo sulla proposta di estendere le **misure eccezionali di sostegno** a tutti i settori.
37. La questione della **riserva per le crisi nel settore agricolo** è inclusa nello schema di negoziato del quadro finanziario pluriennale (QFP).
38. La proposta non prevede una proroga del **regime** attuale **delle quote di zucchero** che dovrebbe scadere il 30 settembre 2015. La maggioranza delle delegazioni è contraria al termine di questo regime e desidererebbe prorogarlo, mentre alcune sono favorevoli alla scadenza pianificata.
39. Un vasto numero di delegazioni chiede la continuazione, oltre il 2015, del sistema in vigore per i **diritti di impianto della vite**. Altre delegazioni nutrono riserve su tale richiesta ricordando che la scadenza del regime è parte integrante della riforma del settore vitivinicolo del 2008. La Commissione ha istituito un Gruppo ad alto livello che esaminerà tale questione e che dovrebbe presentare le sue raccomandazioni nel novembre 2012.

40. Per rafforzare il **potere contrattuale degli agricoltori e il funzionamento della catena di distribuzione dei prodotti alimentari**, la Commissione propone di estendere le attuali disposizioni per il settore ortofrutticolo alle organizzazioni di produttori (OP) e alle organizzazioni interprofessionali di tutti i settori. La maggioranza delle delegazioni è contraria al riconoscimento obbligatorio delle organizzazioni di tutti i settori e quindi sostiene la modifica suggerita dalla presidenza per rendere il riconoscimento facoltativo. Diverse delegazioni sono, tuttavia, favorevoli al riconoscimento obbligatorio. Alcune delegazioni suggeriscono di considerare le soluzioni concordate per il settore del latte come un passo avanti nella giusta direzione.
41. Quanto alla possibilità riconosciuta agli Stati membri di estendere le norme per le OP e all'obbligo previsto per i produttori non aderenti alle OP di pagare contributi finanziari, alcuni si sono dichiarati favorevoli, altri contrari alla proposta.
42. La maggior parte delle delegazioni sostiene il proposto equilibrio tra applicazione delle norme generali sulla concorrenza e una deroga per le OP. Alcune delegazioni considerano troppo ampio il divieto per le OP di detenere una posizione dominante, poiché l'accento andrebbe posto piuttosto sull'abuso di tale posizione dominante. Alcune delegazioni contestano la portata delle deroghe alle regole di concorrenza, di cui all'articolo 144.
43. La presidenza ha preso atto del sostegno generale per le modifiche proposte per rispecchiare la posizione del Consiglio sulla messa in conformità con il trattato di **Lisbona**, mentre le delegazioni hanno preso atto dell'inclusione della posizione parziale del Consiglio del novembre 2011 sulle **norme di commercializzazione** e dei testi approvati nel CSA del febbraio e aprile 2012. Per quanto riguarda le norme di commercializzazione, restano in sospenso le due questioni del potere della Commissione di estendere norme specifiche a tutti i settori e prodotti agricoli mediante atti delegati e di imporre l'etichettatura obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per tutti i settori. La questione dell'**articolo 43, paragrafo 3**, compresa la relativa proposta della Commissione (doc. 15400/11) sarà discussa in un secondo tempo.

IV. REGOLAMENTO "SVILUPPO RURALE"

44. Questo testo sostituirà il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per il periodo di programmazione 2014-2020.
45. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha discusso la proposta "sviluppo rurale" il 18 giugno 2012 e, nel contesto della semplificazione della PAC, il 19 marzo 2012 e, in quello della ecosostenibilità, il 15 maggio 2012. Alla luce di tali dibattiti e sulla base delle discussioni tenutesi nel CSA e dei lavori tecnici approfonditi in seno al Gruppo, la presidenza ha predisposto il testo riveduto della presidenza (riportato nel doc. 10878/12), che ha ottenuto un ampio sostegno delle delegazioni.
46. Nel testo della presidenza **missione, obiettivi e priorità sono stati ulteriormente definiti e chiariti**. La finalità di un settore agricolo **competitivo** nell'Unione è stata aggiunta alla missione, mentre in relazione agli obiettivi sono menzionati la **produzione alimentare e la silvicoltura**. Tra le priorità è stato **aggiunto il benessere degli animali**, mentre le aziende agricole senza problemi strutturali figurano tra quelle che possono beneficiare di un sostegno a favore della competitività.
47. Per quanto riguarda la **programmazione**, sono stati semplificati diversi aspetti, tra cui la procedura da seguire per la modifica dei programmi. Sulla base di un'analisi SWOT, gli Stati membri hanno la facoltà di affrontare soltanto le priorità più indicate secondo i rispettivi programmi nazionali e di includere ulteriori aspetti prioritari per l'UE. Le precondizioni vanno applicate soltanto quando sono direttamente connesse agli interventi specifici del programma.
48. Per quanto concerne il **monitoraggio e la valutazione**, le regole sono state notevolmente semplificate, in modo da limitare gli obblighi di informazione e la raccolta di dati.

49. È stata ampliata la portata delle disposizioni in materia di **scambio delle conoscenze, servizi di consulenza e regimi di qualità**. Anche l'entità dei beneficiari ammissibili è stata ampliata, mentre è stato reintrodotta il sostegno a favore delle **attività di informazione e promozione per i prodotti di qualità**.
50. Quanto agli **investimenti**, le disposizioni sono state modificate per consentire una maggiore flessibilità sia degli Stati membri che dei beneficiari, nonché per cancellare l'obbligo di limitare le dimensioni delle aziende agricole che possono beneficiare di investimenti per la ristrutturazione. Inoltre, sono stati modificati i requisiti di riduzione del consumo di acqua in relazione agli investimenti nei sistemi di irrigazione.
51. Per quanto concerne gli **interventi a tutela dell'ambiente**, per il sostegno alla riconversione permanente delle aree agricole e forestali è stato introdotto un pagamento forfettario. Diverse delegazioni sostengono la possibilità di prevedere l'opzione di impegni agro-climatico-ambientali a più breve termine. Circa l'interazione dei "requisiti di ecosostenibilità" del primo pilastro e dei criteri di riferimento delle misure del secondo pilastro, la maggior parte delle delegazioni hanno osservato che i requisiti di ecosostenibilità non dovrebbero influire sui **criteri di riferimento** delle misure agro-climatico-ambientali del secondo pilastro. Alcune delegazioni si sono dichiarate a favore di un innalzamento dei valori di riferimento, riferendosi all'esigenza di evitare pagamenti doppi. Per allineare le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque con le indennità Natura 2000, i requisiti di ecosostenibilità sono stati tolti dai valori di riferimento. Alcune delegazioni hanno chiesto di dare efficacia giuridica al requisito di cui al considerando 28, secondo occorre spendere **almeno il 25%** per l'ambiente, il clima e le zone soggette a vincoli naturali, mentre altre vorrebbero che venisse soppresso dalla proposta o soltanto mantenuto nel considerando. Riguardo alla **silvicoltura**, numerose delegazioni si sono espresse a favore dell'inserimento degli enti pubblici e degli affittuari privati nell'elenco dei beneficiari ammissibili, mentre altre si sono dette contrarie.
52. In merito alla gestione dei rischi, numerose delegazioni hanno detto di sostenere una sua estensione per coprire condizioni climatiche avverse e infestazioni parassitarie, mentre altre hanno espresso riserve sull'opportunità di spostare le misure per la gestione dei rischi nel secondo pilastro.

53. Per quanto riguarda le **zone soggette a vincoli naturali**, un'ampia maggioranza di delegazioni riconosce l'esigenza di definire un nuovo quadro comune per la loro delimitazione e di compiere progressi rispetto alla situazione attuale; tuttavia varie delegazioni chiedono una flessibilità maggiore di quella prevista nella proposta. Al riguardo le delegazioni hanno in genere accolto con favore la flessibilità introdotta dalla presidenza per quanto riguarda il ricorso a un'unità amministrativa locale alternativa per la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e la riduzione della soglia di copertura di area per unità amministrativa (60%). Tuttavia alcune delegazioni chiedono un'ulteriore riduzione (50%) mentre varie delegazioni si oppongono alla riduzione in quanto ampliarà l'estensione delle zone ammissibili. Anche in fase di messa a punto è stata introdotta una maggiore flessibilità. Varie delegazioni chiedono maggiore flessibilità in questo contesto. E' stato chiesto il prolungamento dei periodi di transizione e soppressione graduale. Alcune delegazioni chiedono andare oltre questa proposta, mentre altre sono preoccupate per l'ampliamento dei periodi di transizione e soppressione graduale
54. Per quanto riguarda le **disposizioni finanziarie**, varie delegazioni approvano il fatto che, su richiesta delle delegazioni, sia stato previsto che le spese totali ammissibili costituiscono la base di calcolo del contributo dell'UE. Inoltre, il testo riveduto prevede la piena flessibilità da parte degli Stati membri riguardo all'uso dei fondi generati dal livellamento.
55. I principi per la **ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale** e i **tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale** sono stati inseriti nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP). Riguardo all'assegnazione del sostegno allo sviluppo rurale, numerose delegazioni hanno chiesto maggiori informazioni sui criteri applicabili ai risultati ottenuti in passato e sui criteri oggettivi connessi agli obiettivi di sviluppo rurale proposti dalla Commissione. In generale, le delegazioni chiedono maggiori informazioni sui rispettivi criteri di ripartizione e sui criteri oggettivi precisi da applicare. Per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento, alcune delegazioni lamentano la complessità della proposta e ne chiedono la semplificazione. Si chiedono tassi di cofinanziamento più elevati, in particolare per quanto riguarda l'ambiente e il clima, le regioni di transizione, la gestione del rischio e l'innovazione. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dal primo al secondo pilastro, alcune delegazione chiedono un tasso di cofinanziamento del 100 %.

56. Tutte le delegazioni chiedono alla Commissione di applicare, a scopo di semplificazione, un'unica procedura amministrativa coordinata ("approccio sportello unico") per l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale, compresa l'approvazione dell'aiuto di stato nell'ambito del programma ma fuori dal campo d'applicazione dell'articolo 42 e dell'allegato I del trattato.

V. REGOLAMENTO ORIZZONTALE

57. La proposta mira a stabilire, in un regolamento unico inteso a sostituire il regolamento n. 1290/2005 del Consiglio ⁵, le disposizioni finanziarie e altre norme pertinenti per tutti gli strumenti della PAC, quali disposizioni su condizionalità, controlli e sanzioni nonché il sistema di consulenza aziendale.

58. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha discusso la proposta di regolamento orizzontale il 19 marzo 2012, nel contesto del dibattito sulla semplificazione della PAC, e il 15 maggio 2012, nel contesto del dibattito sull'ecosostenibilità. Alla luce di tali dibattiti e sulla base delle discussioni tenutesi nel CSA e dei lavori tecnici approfonditi in seno al Gruppo, la presidenza ha predisposto il testo riveduto della presidenza (riportato nel doc. 10819/12), che ha ottenuto un ampio sostegno da parte delle delegazioni.

59. La presidenza ha constatato un sostegno quasi unanime alla soppressione del potere delegato conferito alla Commissione per l'inclusione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) nell'ambito di applicazione della condizionalità. La presidenza ha invece proposto di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa al fine di includere le parti pertinenti di tale direttiva non appena sarà stata recepita.

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

60. Alcune delegazioni sono contrarie alla futura inclusione della direttiva sui pesticidi 2009/128/CE nell'ambito di applicazione della condizionalità tramite atti delegati, ritenendo che questo aspetto debba figurare nell'atto di base e che, se ciò non è possibile, la Commissione debba presentare una nuova proposta legislativa a tal fine. Tuttavia, alcune delegazioni hanno anche rilevato il collegamento tra la direttiva 2009/128/CE e il regolamento sui pesticidi n. 1107/2009 nelle attuali norme in materia di condizionalità.
61. La maggioranza delle delegazioni sostiene anche le modifiche che la presidenza propone di apportare all'allegato II per precisare il divieto di bruciare le stoppie di cui al BCAA 6 e il divieto di primo dissodamento di cui al BCAA 7. Le delegazioni hanno anche assunto un atteggiamento favorevole alle modifiche proposte per precisare la natura amministrativa delle sanzioni da imporre ai beneficiari dei finanziamenti nell'ambito della PAC che hanno violato obblighi in materia di condizionalità. Numerose delegazioni sono favorevoli alle proposte della presidenza miranti a limitare l'obbligo di evitare vegetazione indesiderata di cui al BCAA 8.
62. Alla luce delle opinioni espresse da un'ampia maggioranza di delegazioni, la classificazione dei poteri della Commissione come poteri delegati o poteri di esecuzione è stata modificata dalla presidenza, fatte salve le **sanzioni amministrative**⁶.
63. La maggior parte delle delegazioni sostiene la reintroduzione da parte della presidenza dell'attuale configurazione degli **organismi pagatori** che offre la possibilità di disporre di più di un organismo pagatore per Stato membro/per regione e che permette agli organismi pagatori di specializzarsi in determinati regimi di sostegno. Esiste un ampio sostegno a favore della soppressione dell'obbligo di pagare interessi di mora agli agricoltori in caso di pagamenti tardivi nonché della soppressione della possibilità che la Commissione sospenda i pagamenti in caso di presentazione tardiva delle statistiche di controllo. Le delegazioni sostengono inoltre l'introduzione della possibilità di conservare i documenti in formato elettronico in linea con un recente regolamento della Commissione⁷.

⁶ La presidenza esaminerà il problema della classificazione dei poteri della Commissione per quanto riguarda le sanzioni amministrative entro fine giugno 2012.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2012 della Commissione, del 2 maggio 2012 (GU L 118 del 3.5.2012, pagg. 4-5).

64. In materia di recuperi, nel testo della presidenza è stato precisato il momento in cui inizia la procedura ed è stato prolungato il periodo entro il quale gli Stati membri devono chiedere il recupero al beneficiario interessato, come richiesto da un'ampia maggioranza di delegazioni. La presidenza ha ripristinato l'attuale norma 50/50 secondo cui è a carico degli Stati membri il 50 % degli importi non recuperati entro quattro anni dalla data del riconoscimento del debito oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, dato che la proposta della Commissione di porre a carico degli Stati membri il 100% di tali importi ha incontrato l'opposizione quasi unanime degli Stati membri.
65. Numerose delegazioni hanno manifestato preoccupazioni per i possibili oneri amministrativi derivanti dal **quadro comune di monitoraggio e di valutazione** della politica agricola comune. Nel testo della presidenza si precisa pertanto che, per quanto possibile, le informazioni fornite dagli Stati membri si basano su fonti di dati esistenti. E' inoltre stato precisato che in forza del regolamento orizzontale è compito della Commissione monitorare i pagamenti diretti, le misure di mercato e l'applicazione della condizionalità in base alle relazioni degli Stati membri. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 74 a 86 del regolamento (UE) n. SR/xxx. E' anche stato precisato che spetta alla Commissione elaborare relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC. Infine, varie delegazioni appoggiano la proposta volta a che nelle disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire si tenga conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi.
66. Per quanto riguarda il **sistema di consulenza aziendale**, la maggioranza delle delegazioni sostiene le modifiche proposte dalla presidenza che limitano la portata dei requisiti obbligatori ai requisiti di condizionalità (CGO e BCAA), alle pratiche di ecosostenibilità e al mantenimento della superficie agricola.

67. Per quanto riguarda il **sistema integrato di gestione e di controllo**, un'ampia maggioranza di delegazioni è contraria alla proposta della Commissione secondo cui nella banca dati informatizzata sono registrati dati a decorrere dal 2000. Numerose delegazioni sostengono la proposta di conservare solo i dati riguardanti i dieci anni precedenti. Nel testo della presidenza è stato previsto un periodo di transizione entro il quale gli Stati membri dovranno soddisfare il requisito della cartografia su scala 1:10.000 per il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, alcune delegazioni sono contrarie a cambiare la scala. Numerose delegazioni sostengono il testo della presidenza che prevede la possibilità di versare anticipi anche prima del 16 ottobre, previa autorizzazione della Commissione, e la possibilità di versare anticipi dopo l'effettuazione di tutti i controlli riguardanti le domande in relazione alle quali vengono versati gli anticipi. Tuttavia deve ancora essere esaminata la compatibilità di questa opzione con quanto previsto dal QFP. Numerose delegazioni sostengono la proposta secondo la quale le parcelle agricole con elementi caratteristici del paesaggio o fasce tampone non devono essere oggetto di indicazione geografica/rappresentazione cartografica ma devono essere dichiarate nella domanda con l'indicazione della superficie complessiva.
68. Il tasso di **prefinanziamento** dei programmi di sviluppo rurale e il possibile mantenimento di un margine di sicurezza che determina l'applicazione della disciplina finanziaria sono stati inseriti nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP).
69. Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative** riguardanti i pagamenti per l'ecosostenibilità, la maggior parte delle delegazioni ha manifestato preoccupazioni, chiedendo alla Commissione di riconsiderare la portata e il livello delle sanzioni applicabili qualora non dovessero essere soddisfatti gli obiettivi di ecosostenibilità. Secondo la maggior parte delle delegazioni, le sanzioni amministrative riguardanti i pagamenti per l'ecosostenibilità non dovrebbero andare oltre tali pagamenti. Inoltre, alcuni aspetti della classificazione dei poteri della Commissione in relazione alle sanzioni riguardanti i pagamenti in questione richiederanno un'ulteriore messa a punto.

70. Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazioni per le **rettifiche finanziarie forfettarie** applicate dalla Commissione in casi in cui il calcolo dell'importo della rettifica finanziaria sulla base di singoli pagamenti irregolari o di un'estrapolazione dei risultati dell'esame di un campione rappresentativo di transazione è impossibile o non è efficace in termini di costi. Secondo le delegazioni il fatto che alle rettifiche forfettarie si ricorre soltanto in ultima istanza e che il calcolo di qualsiasi rettifica dovrebbe essere basato su una valutazione del rischio di perdite per il FEAGA e il FEASR dovrebbe essere precisato nel regolamento orizzontale e non negli orientamenti che la Commissione presenterà. La presidenza ha tuttavia deciso di rinviare un'eventuale riformulazione a una data successiva, al fine di rispecchiare possibili sviluppi in questo settore nel contesto dei negoziati in corso sul progetto di regolamento finanziario.
71. Riguardo al termine per la **trasmissione dei conti annuali** del FEASR e del FEAGA e alla nuova terminologia rispetto al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, varie delegazioni preferiscono che il termine sia posposto al 1° marzo e hanno manifestato perplessità riguardo alla nuova portata degli obblighi del responsabile dell'organismo pagatore. Questa nuova terminologia è anche usata nell'articolo 56 del progetto di regolamento finanziario in corso di negoziazione tra Consiglio e Parlamento. Il regolamento orizzontale sarà alla fine allineato al risultato definitivo di detti negoziati.
72. Alcune delegazioni ritengono che il **sostegno basato sulla superficie** di cui al **secondo pilastro** non debba rientrare nella condizionalità.

73. La maggior parte delle delegazioni nutre forti perplessità per quanto riguarda il possibile aumento degli oneri e dei costi amministrativi connessi ai **nuovi compiti** che la Commissione propone di affidare agli **organismi di certificazione** che dovranno certificare la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. La maggior parte delle delegazioni tuttora non è convinta che i possibili vantaggi (riduzione dei controlli in loco e calcolo più mirato delle rettifiche finanziarie) possano compensare l'onere amministrativo che verrebbe ad aggiungersi. Eventuali modifiche dovrebbero anche tener conto del regolamento finanziario. La tematica sarà anche discussa nella conferenza dei direttori degli organismi pagatori.
74. Secondo la maggior parte delle delegazioni gli Stati membri dovrebbero poter trattenere il 20% degli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze e il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi connessi alla condizionalità, invece del 10%% proposto dalla Commissione.

VI. REGIME TRANSITORIO DEI PAGAMENTI DIRETTI

75. La proposta è intesa a istituire un meccanismo di aggiustamento per l'anno civile 2013, in modo da colmare la lacuna tra l'attuale meccanismo di modulazione, la cui scadenza è prevista per la fine del 2012, e la nuova PAC, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014, tenendo conto, tuttavia, dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri.
76. La commissione per l'agricoltura del PE ha adottato il suo parere l'8 maggio 2012. In occasione del trilogio informale del 24 maggio 2012 i rappresentanti delle tre istituzioni hanno raggiunto un accordo su alcune modifiche, tra cui la possibilità di chiedere nel 2013 un adeguamento volontario come prosecuzione del meccanismo volontario di modulazione, la facoltà degli Stati membri che hanno optato per tale meccanismo nel 2009 di continuare ad applicare il meccanismo di trasferimento di fondi inutilizzati al secondo pilastro, la facoltà degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e di Cipro di erogare aiuti di stato ed effettuare pagamenti diretti nazionali transitori nonché la facoltà degli Stati membri di rivedere le disposizioni specifiche in materia di sostegno per il 2013. La votazione del PE in seduta plenaria è prevista per il luglio del 2012.

VII. PACCHETTO DI ADEGUAMENTO PER IL VINO

77. La proposta mira a modificare l'attuale regolamento "OCM unica" prevedendo il trasferimento definitivo al regime di pagamento unico delle misure di sostegno a favore dei viticoltori .
78. L'adozione della relazione della commissione per l'agricoltura del PE è prevista per il 18 giugno 2012. La posizione adottata nel Comitato speciale Agricoltura comprende modifiche volte a prevedere una misura applicabile solo nel 2014 e la possibilità di effettuare un trasferimento unico dal 2015.

VIII. CONCLUSIONI

79. La presidenza invita:

- il Consiglio a prendere atto della presente relazione;
 - la presidenza cipriota a proseguire i lavori sulle questioni in sospeso di cui alla presente relazione , nella prospettiva di preparare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base di un orientamento generale parziale.
-

Documenti di lavoro presentati dalla Commissione

1. Pagamenti diretti		
Fiche No 3	System of withdrawals and penalties in relation to the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment	8180/12
Fiche No 4	Financing of the Small Farmers Scheme	7971/12
Fiche No 5	Regional allocation of the national ceilings	7972/12
Fiche No 6	Calculation method as regards progressive reduction and capping of the payment	7973/12
Fiche No 7	Implementation of transition and internal convergence of direct payments	7974/12
Fiche No 14	Calculation method for young farmers' scheme	8465/12
Fiche No 15	Definition of a "crop" for the purpose of crop diversification	8792/12
Fiche No 16	Definition of Ecological Focus Area	8791/12
Fiche No 17	Linkages between Pillar I and Pillar II and new baseline for agri-environmental-climate measures	9206/12

2. OCM unica		
Fiche No 18	SCMO- Exceptional measures	9347/12+COR 1
Fiche No 19	SCMO- Contracts in the sugar sector	9346/12
Fiche No 24	Safety net instruments in the single CMO and Risk management instruments under the first and second pillar of the CAP	10275/12

3. Sviluppo Rurale		
Fiche No 1	Monitoring and evaluation in the CAP post -2013	7500/12+COR 1
Fiche No 2	The need for 3 EU-level networks for Rural development policy 2014-2020	7501/12+COR 1
Fiche No 21	Areas with constraints	9884/12
Fiche No 22	Monitoring and Evaluation of the EU's rural development policy: Preliminary ideas for and possible elements of common indicators	9974/12
Fiche No 23	Selected possibilities to support innovation through rural development policy	10018/12
Fiche No 25	Annex I and non-Annex I products and their support under the EAFRD post 2013	10402/12
Fiche No 26	Application of the multi-fund approach to Community-led local development (CLLD) from the perspective of LEADER	10401/12

4. Regolamento orizzontale		
Fiche No 8	Article 110 of the proposed regulation of financing, management and monitoring of the Common Agricultural Policy	7954/12
Fiche No 9	Payment of default interest in accordance with Article 42(2)	7954/12 ADD 1
Fiche No 10	Suspension of payments in case of late submission	7954/12 ADD 2
Fiche No 11	Irregularities 100% clearance rule	7954/12 ADD 3
Fiche No 12	Summary of the results of all audits and checks carried out with Annex on Guideline No 4	7954/12 ADD 4
Fiche No 13	New GAEC 6 and GAEC 7	8289/12
Fiche No 20	Audit on the legality and regularity of the underlying transactions & Possibility for Member States to reduce the number of on-the-spot checks on final beneficiaries	7954/12 ADD 5